

Oggetto: parere sui riferimenti normativi che regolano le perizie giurate.

In riferimento alla Vostra richiesta, si esaminano i supporti normativi necessari per verificare che, a seguito dell'entrata in vigore della legge Bassanini, non occorrerebbe più asseverare le perizie giurate.

La legge in questione è la n. 127/97, la cosiddetta Bassanini bis, che all'art. 1 prevede, in via generale, che il Governo adotti misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, seguendo il principio dell'ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Nel dettato legislativo non sembra esservi una precisa disposizione che affermi che le perizie non debbano essere più asseverate. In assenza di una siffatta previsione, pertanto, non è dato escludere che si possa ancora richiedere ad oggi che le perizie vadano asseverate come fatto sino ad ora.

In via interpretativa, peraltro, giova considerare che, in attuazione della legge n.127/97 è stato emanato, con D.P.R. 445 del 28/12/2000, il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, il quale, all'art. 1, lettera h), definisce la *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà* come quel *documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico*.

Nella categoria di *atto di notorietà*, dunque, sembrerebbe potersi includere quella delle perizie giurate, essendo anche queste ultime dei documenti che attestano stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza dell'interessato.

L'art. 47, comma 1, del medesimo Testo Unico stabilisce che *“l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38”*.

L'art. 38, a sua volta, al comma 3 stabilisce che *“le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo”*.

La procedura prevista dall'art. 38 è sufficiente a garantire l'autenticità della sottoscrizione, come affermato espressamente dall'art. 21 del D.P.R. 445 che, al comma 1, prevede che *“l'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3”*.

Qualora, invece, l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà sia presentata a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione o dai gestori di servizi pubblici, o a questi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, il comma 2 del medesimo art. 21 stabilisce che l'autenticazione sia redatta *“da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla*

sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione, viene in rilievo la "clausola residuale" contenuta nel terzo comma dell'art. 47 del Testo Unico in questione, il quale afferma: *"fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 (che riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni) sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".*

Ove venissero considerati validi questi argomenti interpretativi, si potrebbe sostenere che le perizie giurate possano essere asseverate ex art. 38 del D.P.R. 445/2000.

In conclusione, pertanto, in mancanza di una disposizione specifica che elimini l'asseverazione delle perizie giurate, non si può ritenere legittimo non provvedere ad asseverare le perizie giurate.

Il Responsabile del servizio legale
Il Vicepresidente
Sandro Castelli